|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Giocattoli |
| Sottocategoria prodotto | Biciclette Giocattolo |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | Veicolo a due ruote, con o senza stabilizzatori, con un’altezza massima della sella (distanza fra il suolo e la parte superiore della superficie della sella, misurata con la sella in posizione orizzontale e il tubo reggisella posizionato alla profondità minima di inserimento) uguale o inferiore a 435 mm e mosso esclusivamente dall’energia muscolare del bambino posizionato su tale veicolo, in particolare per mezzo di pedali, e che ha un meccanismo a ruote libere o una trasmissione fissa. |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.*  *E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.*  *E’ bene evidenziare che, indipendentemente dalle decalcomanie e raffigurazioni presenti sul prodotto, una bicicletta è considerata giocattolo, e non articolo sportivo, sulla base della massima altezza della sella. Ad esempio dunque, una bicicletta con sellino avente altezza massima inferiore ai 435 mm ma nessun richiamo a personaggi di cartoni animati o fumetti è considerato un giocattolo, mentre non lo è una bicicletta con altezza del sellino superiore a 435 mm, pur se con immagini rappresentanti eroi dei fumetti.* |
| CONTROLLI VISIVI  chi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE 2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo) 3. l’indicazione degli estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo) 4. dati di targa e avvertenze 5. istruzioni e avvertenze in lingua italiana |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CE    La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.  La norma applicabile ai giocattoli impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto, sostituibile da quella apposta sull’imballaggio dell’articolo solo nel caso in cui risulti impossibile, tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, apporla sul prodotto, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile. Da sottolineare che laddove la marcatura CE apposta sul prodotto non sia visibile dall’esterno senza aprire l’imballo è necessario che la marcatura sia riportata anche sulla confezione. **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SU CIASCUN GIOCATTOLO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE. NON E’ DA RITENERSI CONFORME L’APPOSIZIONE SUL PRODOTTO DELLA MARCATURA CE A MEZZO ADESIVI (mancanza del requisito di marchio indelebile).**  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO  La norma impone che su ogni giocattolo sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SU CIASCUN PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE  Il fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza dello stesso e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.  Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.  Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto fino al consumatore finale possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  DATI DI TARGA E AVVERTENZE  La norma deriva la presunzione della conformità agli obiettivi di sicurezza di un giocattolo dalla conformità dello stesso alle norme armonizzate ad esso applicabili. La principale normativa tecnica applicabile ai giocattoli e costituita dall’insieme delle norme armonizzate: UNI EN 71-1:2018 per le proprietà meccaniche e fisiche, UNI EN 71-2:2021 per l’infiammabilità e la UNI EN 71-3:2021 per la migrazione di alcuni elementi. Queste norme impongono l’indicazione su ciascun giocattolo, in modo permanente al fine di rimanere visibili e leggibili per tutta la vita utile, i seguenti elementi:   * la marcatura CE; * gli estremi completi del fabbricante e dell’importatore (nome o marchio e indirizzo); * codice identificativo del prodotto; * se applicabile l’avvertenza relativa all’età nella forma di:      * + pittogramma accompagnato dalla parola “Attenzione” (o “Avvertenza” o “Avvertenze”);   + dicitura “*Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi*”   + dicitura “*Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni*”   in tutti e tre i casi le avvertenze devono essere accompagnate da una breve descrizione del pericolo specifico;  **Nota**: da considerare comunque che solitamente le biciclette giocattolo sono destinate a bambini di età inferiore ai 36 mesi (dai 2 anni in su) quindi se presente il pittogramma o l’avvertenza relativa all’età devono risultare evidenti i motivi di tali limitazioni, eventualmente connesse alla struttura o progettazione della bicicletta.  ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA  La norma impone che ogni giocatolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  Le istruzioni sulla sicurezza devono indicare:   * gli estremi completi del fabbricante e dell’importatore (nome o marchio e indirizzo); * codice identificativo del prodotto; * l’indicazione delle avvertenze di sicurezza e delle informazioni relative all’attribuzione delle fasce di età e le limitazioni d’uso; * la dicitura “*Avvertenza. Dovrebbero essere indossati dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico*” * l’indicazione dei dispositivi di protezione raccomandati; * istruzioni per l’eventuale montaggio (se applicabile); * istruzioni specifiche sul funzionamento del sistema di frenatura (se presente); * ove la bicicletta si priva di sistema di frenatura la dicitura “*Avvertenza. Questo giocattolo non è dotato di freni*” * un promemoria che ricordi che il giocattolo, poiché richiede abilità, deve essere utilizzato con prudenza al fine di evitare cadute o collisioni tali da procurare lesioni all’utilizzatore o a terzi; * istruzioni e avvertenze relative la manutenzione, pulizia e conservazione del prodotto; |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTI  Quando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o pesi eccessivi caricati sui prodotti ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essi richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile che dipende da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE O DIRETTAMENTE DEL PRODOTTO.**  CONTROLLI VISIVI ULTERIORI  Sulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni prodotto che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.  Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:   1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: le biciclette giocattolo (solitamente adatte a bambini di età inferiore ai 36 mesi) devono essere prive di: bordi taglienti, punte e parti sporgenti in grado di arrecare danno all’utilizzatore (il manubrio deve presentare alle estremità parti morbide che riducano il rischio di perforazione), scuciture, alterazioni del colore, ruggine, saldature grossolane e simili difetti, nonché essere prive di accessori rimovibili rientranti nelle piccole parti. La presenza dei difetti suddetti è da individuare come una non conformità del prodotto di cui deve essere impedita la commercializzazione. 2. REQUISITI TECNICI SPECIFICI: Le biciclette a ruote libere, dotate di sistema di frenatura devono presentare due sistemi di frenatura indipendenti, uno per la ruota posteriore e uno per quella anteriore. Non devono essere presenti spazi tra le ruote e il corpo, o parti del corpo della bicicletta comprese tra i 5 e i 12 mm che possano creare rischi di lesioni alle dita del bambino (ad esempio tra ruote e parafanghi). Le catene e le cinghie delle trasmissioni devono essere dotate di una protezione che va dalla ruota motrice (includendola) alla ruota condotta, su tutti i lati più prossimi agli arti del bambino. I tubi reggi sella e di regolazione del manubrio devono riportare un marchio permanente relativo alla minima profondità di inserimento della parte nel telaio. 3. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:   V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gif  Si ricorda che non sono ammessi marchi CE applicati al prodotto mediante etichette adesive  SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E TRE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | **Direttiva 2009/48/CE** (Sicurezza Giocattoli)  **Regolamento (CE) n.1907/2006** (REACH) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54** |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | * **UNI EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli – parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”** * **UNI EN 71-2:2021 “Sicurezza dei giocattoli – parte 2: Infiammabilità”** * **UNI EN 71-3:2021 “Sicurezza dei giocattoli – parte 3: Migrazione di alcuni elementi”** * **UNI EN 71-12:2017 – “Sicurezza dei Giocattoli – N-Nitrosammine e sostanze N- Nitrosabili”** |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 54/2011 i distributori prima di mettere giocattoli a disposizione sul mercato assicurano che essi:   1. rechino la marcatura CE 2. siano accompagnati dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 3. rechino gli estremi del fabbricante 4. rechino gli estremi dell’importatore (se applicabile) 5. rechino un codice identificativo   il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **1.500 €** a **10.000 €** (Art.31.7 del D.Lgs 54/2011).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **10.000 €** a **50.000 €** (Art.31.2 del D.Lgs 54/2011).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non fornisce, su richiesta, all’Autorità di vigilanza, le informazioni relative agli operatori economici che gli hanno fornito un giocattolo o non conserva tali dati per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima fornitura è soggetto ad una sanzione da **2.500** **€** a **10.000 €** (art. 31.8 del D.Lgs. 54/2011)  **NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del D.Lgs. 54/2011, nel caso in cui immetta sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |